

Trasmessa via SIPE

Spett.le

CONSOB

Via G. B. Martini, 3

00198 Roma

Oggetto: Consultazione “SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO ”

Gentili signori,

premesso che, lo scrivente prof. Gianfranco d'Atri:

- ha promosso una delle prima sollecitazione di deleghe sulla base della nuova regolamentazione Consob entrata in vigore nel gennaio 2011;
- ha partecipato alle assemblee delle società Capelive SpA e Gemina risparmio, in qualità di promotore di una sollecitazione di deleghe;
- nel corso delle procedure ha avuto modo di raccogliere opinioni ed esperienze di numerosi investitori, non tutti necessariamente deleganti;
- non ha potuto (per i potenziali costi) attivare una raccolta di deleghe per l'assemblea FIAT;
- è attualmente oggetto di richieste di pagamenti – sia ragionevoli che irragionevoli – da parte di alcuni intermediari per le attività di cui sopra.

OSSERVA CHE

1. Il sistema bancario é parso impreparato all'attivazione delle procedure, ed in particolare per le seguenti ragioni:
 - assenza di un canale unico semplificato di comunicazione con la clientela, disponibile in tempi ristretti ed in maniera economica;
 - mancanza di procedure interne adeguate a gestire il flusso informativo verso i titolari di azioni;
 - incapacità di quantificare i costi in maniera “ragionevole” e uniforme;
 - confusione sulle attività da svolgere (comunicazione partecipazione e/o rilascio biglietto), distinte per obbligatorie e facoltative.
2. Sono risultate di non uniforme interpretazione in particolare i seguenti commi dell'Art.136 Regolamento Emittenti :
 - Comma 4: “Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione ”
 - Comma 9: “Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore”
3. Non è stato possibile rappresentare numerosi deleganti in quanto non é pervenuta all'emittente l'attestazione di possesso alla record date (nonostante le precise indicazioni del modulo e la proattività del delegante): il delegante è infatti chiamato ad una attività eccessivamente impegnativa e nei confronti due distinti soggetti: la compilazione e l'invio del Modulo di delega al Promotore e la richiesta della comunicazione alla propria Banca (che spesso richiede la trasmissione di un fax o la presenza di persona in filiale).

PRENDE ATTO CHE LA CONSOB

- ha riconosciuto i limiti del Regolamento dalla stessa emanato e la conseguente necessità di assumere provvedimenti urgenti;
- ha – evidentemente - rinviato ad una successiva fase un intervento organico sul Regolamento volto a rendere effettive le norme adottate dal legislatore in applicazione dei principi della direttiva DSHR;
- (punto 2.2) ha individuato due problemi chiave presenti nella attuale regolamentazione: i notevoli costi da sostenersi da parte degli intermediari e che detti costi debbano gravare comunque sul promotore.

OSSERVA IN DIRITTO CHE

- la legge (TUF Art.82, comma 2) offre alla Commissione, d'intesa con Banca d'Italia, la possibilità di intervenire in maniera adeguata sul tema dei costi. Tale norma rinviando ai poteri discrezionali della Commissione, non intende certamente lasciare ad essa la possibilità di soprassedere all'esercizio del potere, una volta constatata la necessità.
- La legge (TUF Art.144, comma 1,c) obbliga la Commissione a dettare norme volte a favorire "le forme di *collaborazione* tra il promotore o (e) i soggetti.....", e le stesse non possano esaurirsi nella "benedizione della Commissione" alla libera trattativa tra le parti, che – si sottolinea – risultano ora fortemente asimmetriche: da un lato il promotore (non necessariamente intermediario) e dall'altro soggetti operanti in maniera monopolistica (Monte Titoli) o fortemente non sostituibili (gli intermediari).
- Nessuna norma di legge stabilisce che i costi (comunque da definire) siano necessariamente a carico del promotore o che tale opzione statuita in regolamento discenda consequenzialmente dalla legge o dalla direttiva.
- I commi dell'art.136 del Regolamento attualmente in vigore sono adattamenti della versione precedente l'adozione del D.Lgs 27/2010, e pertanto i destinatari risultavano essere esclusivamente i soggetti professionali con determinati requisiti (di possesso azionario ed iscrizione ad albi) che riconducevano la loro attività a potenziali contenuti economici specifici (ad esempio: presa di controllo); si ritiene che le norme regolamentari vigenti, sottoposte a consultazione, non possono essere parzialmente assunte ad un livello normativo superiore o assoluto in quanto preesistenti.

OSSERVA IN FATTO CHE

- Le modifiche proposte sono inadeguate a garantire il pieno esercizio dei diritti degli azionisti.
- In particolare l'eliminazione del comma 4, ed il contestuale mantenimento del 9, palesa una volontà della Commissione (non giustificata dalla normativa vigente) di privilegiare gli intermediari, trasformando un ragionevole obbligo in una possibile attività lucrativa, e penalizzare i promotori, lasciando indeterminati i costi che dovrebbero essere sostenuti, sia in termini qualitativi che quantitativi.

PROPONE DI

(Rispetto al testo proposto)

- 1) Mantenere il comma 4 dell'Art. 146 del Regolamento Emittenti, determinando eventualmente una moratoria di mesi 6, al fine di offrire al sistema degli intermediari il tempo per un adeguamento operativo.
- 2) Inserire in coda al comma 4 "... almeno tramite il sito internet dell'intermediario".

- 3) Aggiungere un comma del seguente tenore: “il promotore, sulla base della delega rilasciata può richiedere all'intermediario di effettuare la “comunicazione all'emittente” di cui al 83-sexies del TUF.

(in separato ma correlato provvedimento)

- 4) Distinguere nel testo i termini “costo” e “corrispettivo” (da introdurre).
- 5) Stabilire che i corrispettivi eventualmente richiesti ai promotori siano soggetti ad approvazione ai sensi dell'Art.81,2 TUF, tramite analitica distinzione delle voci di costo.
- 6) invitare (tramite l'emanazione del provvedimento di cui all'Art.81,2 TUF) gli intermediari ad organizzarsi in maniera adeguata rispetto all'adozione di procedure informatiche idonee alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati e informazioni in maniera efficiente, precisando che i costi di compliance degli intermediari non possano costituire base di calcolo per i corrispettivi da richiedere al promotore.

Cordiali saluti

Milano, 21/03/2011

Prof. Gianfranco d'Atri



Prof. Gianfranco d'Atri
gdatri@azionisti.org
C.so Monforte,19
20122 Milano
tel. 02-45485406